

TITOLARE

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE

INSEGNA

ATTIVITA' DI: (barrare una sola delle voci sotto elencate)

| | | |
|--|---|--|
| CHIOSCO VENDITA/ SOMMINISTRAZIONE ambulanti@pec.comune.milano.it | TRATTENIMENTI DANZANTI (discoteche) FAX 02/88462232 | SALA GIOCHI – V.L.T. – SALA SCOMMESSE – FAX 02/88453009 |
| PUBBLICO ESERCIZIO (bar – ristorante – etc) FAX 02/88467136 oppure somministrazione1@pec.comune.milano.it | ACCONCIATORE ESTETICA FAX 02/88467086 | AUTORIMESSA SUAP@PEC.COMUNE.MILANO.LEGALMAIL.IT |

ORARIO D'ESERCIZIO

| GIORNO | APERTURA | CHIUSURA | APERTURA | CHIUSURA |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| LUNEDI' | | | | |
| MARTEDI' | | | | |
| MERCOLEDI' | | | | |
| GIOVEDI' | | | | |
| VENERDI' | | | | |
| SABATO | | | | |
| DOMENICA | | | | |

Firma del titolare o Legale Rappresentante

Data

Allegare documento di identità in corso di validità (obbligatoria – pena nullità comunicazione)

PER EVENTUALI FUTURE VARIAZIONI DI ORARIO RISPETTO AL PRESENTE, INVIARE NUOVO “MODULO ORARIO” AL NUMERO DI FAX o PEC CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA' INDICATA-

CAPO 3 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 7 - Orario delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio extramercato

Comma 1 - Il commercio e la somministrazione su aree pubbliche esercitate fuori dai mercati con uso di posteggio, si svolgono entro i limiti temporali di cui all'art. 111 lett. b della L.R. 02/02/2010 n. 6 ossia **dalle ore 5.00 alle ore 24.00**.

Comma 2 - L'orario di cui al punto 1) si applica anche alle attività di somministrazione su aree pubbliche già autorizzate ai sensi della Legge 287/91.

Comma 4 - L'attività di commercio extramercato con posteggio, deve svolgersi conformemente alle giornate lavorative riportate sulla concessione stessa.

CAPO 4 - ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO SVOLTA IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 9 - Orari dell'attività di trattenimento e svago svolta nei locali di pubblico spettacolo

Comma 2 - Rientrano in tale categoria le fattispecie previste all'art. 6 lettera l) della Delibera di Giunta Regionale 17.5.2004 n. 7/17516: *“ 1) Discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima”*. Per tali attività l'orario di apertura non può avvenire prima delle ore 07.00 e quello di chiusura non può essere protratto oltre le ore 05.00.

Comma 4 - I titolari delle predette attività: non dovranno consentire nuovi ingressi dopo le ore 4.00; dovranno adoperarsi perché gli avventori, al termine dei trattenimenti, non arrechino disturbo alla quiete pubblica mediante schiamazzi, suoni acustici ed altro; dovranno mantenere pulite le aree prospicienti e/o pertinenti al locale, normalmente utilizzate dai clienti per fumare, anche in funzione dell'entrata in vigore della normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici;

Art. 13 – Attività particolari

L'orario massimo di svolgimento per i giochi vari viene stabilito come segue:

1 - Sale giochi (art. 86 T.U.L.P.S.) l'orario massimo d'apertura è il seguente: dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente.

2 - Sale pubbliche da gioco, sale dedite V.L.T., negozi scommesse con V.L.T., negozi scommesse (art. 88 T.U.L.P.S.) l'orario massimo d'apertura è il seguente: dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. L'orario di apertura e chiusura praticato deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente.

CAPO 5 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Comma 2 - I titolari dei pubblici esercizi possono liberamente scegliere l'orario di apertura e chiusura, devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Comma 3 - Fatte salve limitazioni di orario definite dai Distretti Urbani del Commercio nell'ambito di aree da sottoporre a tutela, come individuate dal regolamento comunale dei Pubblici Esercizi, i titolari dei pubblici esercizi possono scegliere liberamente gli orari di apertura e di chiusura e gli eventuali turni di chiusura settimanale.

Comma 5 - L'attività di somministrazione esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve osservare l'orario di apertura e di chiusura dettata dall'attività prevalente con riferimento alla superficie riservata a ciascuna attività.

CAPO 6 - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA e AFFINI (MASSAGGI, CENTRI BENESSERE, CENTRI DI ONICOTECNICA, CENTRI DI TRUCCO COSMETICO, CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE, TATUATORI E APPLICATORI DI PIERCING)

Art. 15 - Ambito di applicazione

La disciplina del presente Capo si applica:

- agli esercizi di acconciatore, estetista e affini (massaggi, centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatori e applicatori di piercing) come individuati nei relativi regolamenti comunali,
- ai centri di discipline bio-naturali iscritti nello specifico registro di cui alla L.R. 2/2005.

Art. 16 - Orario giornaliero

1. L'orario giornaliero può essere articolato entro i seguenti limiti:

2. - apertura non prima delle ore 07.00;
- chiusura non oltre le ore 22.00.

3. Nel rispetto di tali limiti l'operatore può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura o chiusura.

CAPO 7 - AUTORIMESSE

Art. 18 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Capo si applicano agli esercizi di rimessa di veicoli già previsti dall'art. 86 del R.D. 18.6.1931 n. 773 TULPS e ora disciplinati dal vigente D.P.R. n. 480/2001.

Art. 19 - Fascia oraria

1. La fascia di apertura massima consentita per gli esercizi di cui all'art. 18 coincide con le 24 ore giornaliere.
2. All'interno della fascia oraria di cui sopra l'esercente ha l'obbligo di indicare, definendone l'inizio e la fine, un minimo di 8 ore di apertura potendo altresì prevedere, facoltativamente, una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Le attività che contestualmente e in maniera prevalente svolgono servizi di autofficina o di autolavaggio possono usufruire:
 - di una riduzione dell'orario minimo di apertura previsto al secondo comma;
 - dell'estensione della durata della chiusura intermedia così come prevista al secondo comma.
4. Possono usufruire di quanto previsto al comma 3 anche le autorimesse che per la particolare ubicazione periferica e per la tipicità dell'utenza (es. pendolari) resterebbero inutilizzate nel fine settimana.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Comune di Milano in qualità di Titolare del trattamento fornisce le seguenti informazioni.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, compresi quelli giudiziari, conferiti con la presente richiesta è effettuato in coerenza con l'art. 68 del citato D.Lgs. 196/2003 per le funzioni, connesse e strumentali, all'area delle attività produttive nell'ambito dei compiti assegnati dall'Ordinamento al Comune, fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata indicazione preclude la ricevibilità e la valutazione dell'istanza con la conseguente esclusione dalla procedura.

Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati o responsabili

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche preposte al procedimento e allo svolgimento delle operazioni necessarie, designate come incaricate del trattamento dei dati. Le informazioni possono essere conosciute dal Direttore dell'Area Attività Produttive e Commercio in qualità di Responsabile del trattamento. **Comunicazione e diffusione**

I dati acquisiti potranno essere comunicati ai soggetti indicati nello schema seguente con le relative attività, qualora, in applicazione di una norma di legge o di regolamento e in relazione all'istanza presentata, siano tenuti a conoscere tali dati per l'espletamento delle relative funzioni istituzionali:

| Soggetti | Attività istituzionali |
|---------------------------|--|
| CCIAA | Iscrizione, modifica o cessazione al Registro Imprese laddove prevista |
| ATS | Attività che contemplano il trattamento di alimenti/bevande (vendita, somministrazione, trasporto, produzione, deposito, ecc.), panificatori, attività ricettive, attività artigiane di servizio alla persona |
| ARPA | Verifica/controllo di valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) nei locali di somministrazione di alimenti e bevande e per l'impatto elettromagnetico e/o ambientale, nei casi previsti |
| Prefettura | In caso di apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, attività autonoleggio e autorimesse |
| Regione Lombardia | Nei casi delle attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, medie e grandi strutture di vendita |
| Città Metropolitana | Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e altre domande/comunicazioni ai sensi del DPR 59/2013, attività ricettive, agenzie di viaggio |
| ATO e ATO Città di Milano | Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e altre domande/comunicazioni ai sensi del DPR 59/2013; |
| CCV/CPV | Attività di pubblico spettacolo nei locali chiusi e all'aperto (solo nei casi di attrezzature speciali o strutture per il contenimento del pubblico); |
| Questura | Attività ex TULPS (fochini, istruttori di tiro, agenzie di affari, locali di pubblico spettacolo - temporanei e permanenti), sale giochi, somministrazione in piano per sorvegliabilità nei casi previsti dalla normativa D.M. 564/1992; |
| SIAE | Attività temporanee e permanenti di pubblico spettacolo |
| MM | Autorizzazione unica ambientale |
| AMSA/A2A | Rimozione chioschi |
| Casellario Giudiziale | Accertamenti giudiziari |
| VVFF | SCIA per autorimesse |

Inoltre, nei casi previsti da legge o regolamento, gli stessi dati potranno essere oggetto di diffusione anche mediante pubblicazione on line sul sito del Comune.

Diritti degli interessati

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Milano come Titolare Piazza della Scala, 2 – 20100 Milano - oppure al Responsabile del trattamento via Larga,12 - 20100 Milano, anche mediante indirizzo e-mail apro.accessoatti@comune.milano.it